CAMERA DEI DEPUTATI N. 3246-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(SCALFARO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

nella seduta del 21 giugno 1966

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965

Presentata alla Presidenza il 16 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo che viene sottoposto al vostro esame e alla vostra approvazione è stato stipulato tra l'Italia e la Jugoslavia sulla base della Raccomandazione dell'Organo internazionale del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles del 10 novembre 1965.

Esso si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 impegna le Amministrazioni doganali dei due Paesi a prestarsi mutua as-

sistenza nell'azione di prevenzione, accertamento e repressione di tutte le infrazioni alle rispettive disposizioni in materia doganale.

L'articolo 2 definisce la portata dei termini « disposizioni doganali » e « Amministrazioni doganali » adoperati nel testo dell'Accordo; con la definizione data alla seconda espressione si è implicitamente prevista la competenza del Corpo della guardia di finanza, oltre che dei servizi normali di dogana, all'esecuzione delle clausole dell'Accordo.

L'articolo 3 tiene conto della posizione di interdipendenza che caratterizza l'attività dei servizi doganali, italiani e jugoslavi, dislocati ai valichi comuni di confine e destinati perciò ad operare in zone contigue di servizio e con immediata successione delle rispettive operazioni di controllo.

Per tali uffici si è ritenuto necessario realizzare un più stretto rapporto di collaborazione che non limita in reciproci impegni alla materia propria dell'Accordo, ma estende la sua portata all'organizzazione dei servizi, onde coordinare il funzionamento e migliorare nel contempo le condizioni di scorrimento del traffico turistico e commerciale nei due sensi. In particolare è stato previsto che le Amministrazioni doganali dei due Paesi concorderanno, in sede di applicazione dell'Accordo, le misure amministrative atte ad armonizzare le attribuzioni e l'orario di lavoro dei detti uffici ed a snellire le formalità di controllo relative alle persone, ai veicoli ed alle merci attraversanti la linea di frontiera.

Gli articoli 4 e 5 stabiliscono le misure concrete di mutua assistenza per la prevenzione e la repressione delle infrazioni alle leggi doganali. I servizi doganali dei due Paesi sono impegnati ad esercitare, ciascuno nell'ambito della propria zona d'azione, una speciale sorveglianza sulle persone sospettate di interessarsi di contrabbando, nonché sulle merci ed i mezzi di trasporto che siano stati segnalati come costituenti oggetto e strumento di contrabbando. L'espressione « per quanto possibile » contenuta nel primo comma dell'articolo 4 deve intendersi riferita sia alle possibilità materiali che a quelle giuridiche.

Una particolare importanza per gli interessi erariali italiani riveste la clausola inserita al secondo punto dello stesso articolo che concorre a prevenire il contrabbando verso l'Italia dei tabacchi e degli alcoli provenienti dai depositi di merci estere dislocati in alcune località della costa dalmata.

I detti servizi doganali devono inoltre segnalarsi reciprocamente e d'iniziativa le informazioni di cui dispongono circa le infrazioni commesse a danno dell'altro Stato, o solo tentate o sospettate, ed a comunicarsi le liste delle merci e dei mezzi di trasporto che l'esperienza di servizio rileva come suscettibile d'impiego nel traffico fraudolento, nonché le notizie in merito ai nuovi mezzi e metodi di contrabbando di cui si sia venuti a conoscenza. Per le azioni concrete di contrabbando e di ogni altra infrazione alle leggi doganali saranno anche trasmesse, se del caso, le copie dei documenti doganali da cui vengono desunte tali infrazioni (articolo 5).

I disposti degli articoli 6 e 7 hanno lo scopo di precisare le condizioni di scambio e di utilizzazione delle dette informazioni e dei relativi documenti a corredo. Le notizie di cui trattasi devono essere scambiate fra gli organi delle amministrazioni doganali, appositamente designati in sede di attuazione dell'Accordo, ed hanno carattere strettamente confidenziale; esse possono essere rifiutate per giustificati motivi di tutela della sovranità e sicurezza nazionale.

L'utilizzazione di tali notizie è limitata al campo di applicazione dell'Accordo, nel senso che non può valere per finalità diverse dalla prevenzione e repressione delle frodi doganali, intendendosi per repressione anche la fase di istruttoria e di giudizio.

L'articolo 8 demanda alle Amministrazioni doganali dei due Paesi il compito di stabilire, con apposite intese di carattere amministrativo, le modalità di attuazione dell'Accordo, il cui campo di applicazione è definito dal successivo articolo 9.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finali di rito concernenti la ratifica, l'entrata in vigore e la denuncia dell'Atto internazionale di cui trattasi.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporre, a nome della III Commissione vi chiedo, onorevoli colleghi, di dare il vostro voto favorevole al disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione e la repressione delle frodi doganali tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Belgrado il 10 novembre 1965.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.